

Delibera n. 60/2023

Istituzione e disciplina dell'elenco degli organismi ADR nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in attuazione dell'articolo 141-*decies* del Codice del consumo.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2023

VISTO

l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lett. e), in virtù del quale, a seguito della integrazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*), l'Autorità, oltre che a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, provvede altresì a «dirimere le relative controversie»;
- il comma 3, lettera h), come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della citata l. 118/2022, ai sensi del quale l'Autorità «disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione»;

VISTO

il regolamento (UE) n. 524/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);

VISTA

la direttiva n. 2013/11/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), nonché il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di attuazione di tale direttiva;

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito: Codice del consumo), ed in particolare il Titolo II-bis (“*Risoluzione extragiudiziale delle controversie*”) della parte V, che, tra l’altro:
- precisa, all’articolo 141, comma 1, che ai fini del titolo stesso si intende, per “*organismo ADR*”, «qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-*decies*» (lettera h), e, per “*autorità competente*”, «le autorità indicate dall’articolo 141-*octies*»» (lettera i);
 - individua, nell’articolo 141-*octies*, comma 1, quali autorità competenti designate (oltre a quelle specificamente indicate dalle lettere da a) ad e) del comma stesso), le «altre autorità amministrative indipendenti di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze» (lettera f);
 - prevede, alla lettera g) del medesimo articolo, che il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy; di seguito, anche: MIMIT) è designato quale autorità competente, tra l’altro, «con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-*ter* relative ai settori (...) per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni»;
- VISTO** il decreto direttoriale 21 dicembre 2015 (di seguito: decreto direttoriale MIMIT) con il quale, nell’istituire, presso il MIMIT, l’elenco degli organismi ADR di competenza del Ministero stesso ai sensi del riportato articolo 141-*decies*, comma 1, lettera g) del Codice del consumo, si prevede tra l’altro la cancellazione da tale elenco degli organismi ADR per i quali l’autorità indipendente di regolazione di settore decida, con proprio provvedimento, l’iscrizione nel proprio elenco degli organismi ADR;
- VISTI** i “*Primi indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza ed imparzialità e alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR*”, individuati in data 22 dicembre 2015 dal Tavolo di coordinamento e indirizzo ex articolo 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo (di seguito: primi indirizzi del Tavolo di coordinamento);
- VISTA** la delibera n. 21/2023 dell’8 febbraio 2023, con la quale l’Autorità, in applicazione del citato articolo 37, comma 3, lettera h) del d.l. 201/2011, ha provveduto ad

approvare la *“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”* (di seguito: Disciplina ADR);

RILEVATO

che con l’adozione della Disciplina ADR l’Autorità ha in particolare disciplinato specifiche procedure ADR, secondo le proprie competenze, così integrandosi la previsione di cui al citato articolo 141-*octies*, comma 1, lettera f) del Codice del consumo;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere, ai sensi dell’articolo 141-*decies* del Codice del consumo:

- (i) ad istituire l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza dell’Autorità, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, che rientrano nell’ambito di applicazione del citato titolo II-*bis*, parte V, del codice stesso, e che rispettano i requisiti previsti;
- (ii) a disciplinare il procedimento e le modalità operative per l’iscrizione in tale elenco, la tenuta dello stesso e le correlate attività di vigilanza, demandando le ulteriori conseguenti attività applicative ai competenti Uffici dell’Autorità;

CONSIDERATO

inoltre che la Disciplina ADR prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 37, comma 3, lettera h) del d.l. 201/2011, per le controversie ricadenti nell’ambito applicativo definito all’articolo 2 della disciplina stessa, possa essere tra l’altro esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART, contestualmente istituito e regolato nel rispetto dei principi, procedure e requisiti delle disposizioni di cui al più volte citato titolo II-*bis*, parte V, del Codice del consumo, servizio che si caratterizza, in particolare, per essere gestito tramite piattaforma dedicata che consente all’utente di presentare e partecipare alla procedura di conciliazione online direttamente o mediante un proprio delegato, nonché di essere rappresentato dalle associazioni dei consumatori, anche regionali, e da enti esponenziali in possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO

conseguentemente opportuno disporre l’iscrizione, nell’indicato elenco degli organismi ADR nei settori di competenza dell’Autorità, del Servizio conciliazioni ART, in quanto organismo ADR;

RITENUTO

altresì opportuno, in considerazione tra l’altro di quanto previsto dal decreto direttoriale MIMIT nonché dei primi indirizzi del Tavolo di coordinamento, prevedere forme di iscrizione automatica nel medesimo elenco per gli organismi di negoziazione paritetica di cui all’articolo 141-*ter* del Codice del consumo iscritti - alla data di istituzione e disciplina dell’elenco degli organismi ADR nei settori di competenza dell’Autorità - nell’elenco tenuto dal MIMIT ai sensi del citato articolo 141-*octies*,

comma 1, lettera g), se riguardano imprese, o associazioni di imprese, operanti in uno o più settori di competenza dell’Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell’articolo 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l’elenco degli organismi ADR (*Alternative Dispute Resolution*) deputati a gestire, nei settori di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea;
2. di approvare il *“Regolamento relativo all’elenco degli organismi ADR nei settori di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti, in attuazione dell’articolo 141-*decies* del Codice del consumo”*, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di iscrivere nell’elenco di cui al punto 1 il Servizio conciliazioni ART, istituito con la delibera dell’Autorità n. 21/2023 dell’8 febbraio 2023;
4. di dare mandato al dirigente dell’Ufficio dell’Autorità competente per le attività connesse alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del d.lgs. 206/2005, per le azioni a seguire, ivi inclusi i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione degli iscritti nell’elenco di cui al punto 1, nonché la vigilanza sull’elenco stesso e sui singoli organismi ADR, in applicazione dell’articolo 141-*decies*, comma 2, del citato decreto nonché delle previsioni del regolamento di cui al punto 2;
5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
6. la presente deliberazione e il relativo allegato sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 6 aprile 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)